14

MEMORIA

PER

D. Giambattista Ricca

Nel S. R. C.

Commissario il degnissimo Consigliere D. Tommaso Oliva.

BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EMANUELE III NAPOLI

(14)

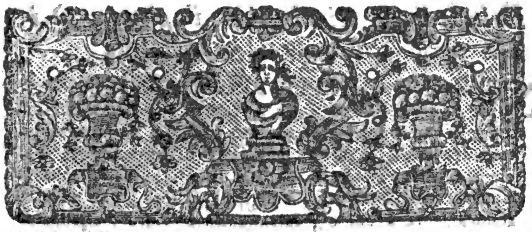

D. Giambattista Ricca chiede della giustizia del S. C., darsegli la quarta porzione de' beni soggetti al fedecommesso istituito da D. Giambattista suo avolo, e chiede altresì eriggersi il monte ordinato dal fu Paolo Ricca col suo testamento.

Egli aggiunge a tali sue dimande l'altra, ed è appunto, che i beni acquistati del suo fratello quond. D. Gian-Vincenzo; mentre vivevano in comune, e colle rendite comuni, si ripartissero in egual porzione.

A queste giuste dimande, varie cose oppongono i di lui nipoti figli di Gian-Vincenzo suo germano. Essi non osando contendere il diritto di D. Giambattista sul fedecommesso dell'avolo, vanno ingegnandosi in ogni conto, di estenuarne la quantità, ed il valore. Varie cose adducono a questo uopo: maggiorati, detrazioni di doti, e di acquisti propri, sono le armi, e le risorte, onde procurano ribattere, e ridurre al nulla la ragione di D. Giambattista. Fra queste contrarie voci, fra queste contrarie idee, noi abbiamo impreso a sostenere le ragioni di D. Giambattista. Una breve idea de' fatti, un giusto, e ragionevole esame, che di essi faremo, ci metteranno a lume di tutta la presente contesa. E noi ciò facendo partitamente, ci lusinghiamo, che la ragione di D. Giambattista debba risultarne lucida, ed evidente.

Dritto di D. Giambattista il giovane sù i beni dell' avolo D.Giambattista

NEl 1739. D.Giambattista Ricca Avolo del mio cliente, volendo dar moglie all' unico suo figlio D.Giuseppe, con pubblico strumento sommise ad uno stretto fedecommesso tutt' i beni suoi di qualunque specie essi fussero. Egli animato dalle idee della conservazione della propria famiglia, scopo, che aveva sommamente a cuore, solennemente vietò l' alienazione di detti suoi beni, al godimento de' quali invitò i figli maschi legittimi, e naturali di detto suo figlio, ed indi i figli de' figli, e così innanzi nell' ulterior progresso della discendenza (1). Questa disposizione presenta la immagine di un fedecommesso dividuo, alla di cui chiamata pari dritto, ed egual ragione conviene a tutti i figli, e discendenti maschi di Giuseppe Ricca. La lucida volontà, le chiare voci, che enunzia il testamento, ci rendono sicuri di ciò. Or se il mio cliente D. Giambattista è figlio di D. Giuseppe Ricca primo donatario, può mai contendersegli l' appartenenza della quarta parte de' beni, che Giambattista suo avolo soggettò a fedecommesso? Tanto chiede il mio cliente, ed è tanto giusta tal sua dimanda, che gli avversarj non sanno metterla in disputa. Essi non però, benchè indirettamente, vanno trovando il modo come rendere inutile il dritto suo. Ed eccoci all' esame, ed all' analisi ragionata di tutto ciò, che si adduce, e si allega da' fratelli Ricca.

Fol.

(1) Fol.

Fedecommesso di Paolo Ricca.

A Destenuare la quantità, ed il valor de' beni soggetti al fedecommesso di Giambattista, D. Giuseppe Ricca figlio di Gian-Vincenzo; crede durar tuttavia un fedecommesso primogeniale istituito fin da tempi a noi rimoti da Paolo Ricca. Egli aspirandone solo al godimento, pretende escluderne D. Giambattista. Nasce quindi la necessità di vedere a qual fondamento si appoggi la durata di tal fedecommesso. A ben intendere ciò, egli è necessario esporre alcuni fatti, la di cui idea somministra lume all'attuale contesa.

Nel 1595. Paolo Ricca, privo di prole, e senza lusinga di averne, fece il suo testamento. Istituì erede un suo nipote chiamato Giacomantonio. Gravò il detto suo erede di un fedecommesso agnatizio primogeniale perpetuo a prò della sua discendenza. Previde il caso, che Giacomantonio non lasciasse figli capaci di succedere al maggiorato, ovvero in qualunque modo si estinguesse la linea maschile di Giacomantonio, egli invitò alla successione Gian-Vincenzo altro suo nipote figlio di Prospero Ricca, ed indi il suo primogenito, e così da primogenito a primogenito.

Previde eziandio Paolo Ricca il caso, che mancasse la linea mascolina di Giacomantonio, o si estinguessero i discendenti maschi di Prospero Ricca padre di esso Gian-Vincenzo, egli allora dispose, che dall' entrade della sua eredità avesse ad erriggersene un monte destinato alli maritaggi delle donzelle *più povere discendenti di detto erede, di detto Gian-Vincenzo, e di detto Prospero, ed in difetto chiamò le altre più povere della Casata de Ricca*. Varie disposizione aggiunse dirette al governo, e giusto regolamento del monte, che impose ad alcun' individui di famiglia. Questa è la somma delle disposizione di Paolo Ricca. Questa disposizione fu la sorgente di molte dispute, e contese, che qui di mano in mano andiamo partitamente descrivendo.

Fatti avvenuti dopo la morte di Paolo Ricca.

MAncato di vita Paolo Ricca, Giacomantonio di lui nipote gli succedette nel fedecommesso primogeniale. Egli ne godette fino che visse, ma non avendo lasciati figli sopravviventi al punto della sua morte, passarono i beni a Francescantonio figlio di Gian-Vincenzo, che faceva le veci di primogenito. Francescantonio non ebbe figli. Quindi trovandosi già premorti Paolo-Emilio, e Andrea suoi fratelli, rimasero i beni a Suor Maria dilui sorella, che era monaca nel monastero di Rivottoli, da chi furono poi tramandati al monastero medesimo.

Mentre tutto ciò avvenne, vivea Gio: Battista Ricca abavo dell'attuale D. Giambattista. Era anch'egli della famiglia Ricca, ma per altro attacco di parentela. Costui non ideò giammai muover contesa a Suor Maria sull'appartenenza delli beni di Paolo, e videla tranquillamente posseditrice delli beni del maggiorato, senzachè se ne fusse doluto giammai. Morto Gianbattista restò superstite Gian-Vincenzo suo figlio, il quale nè anche mosse disputa al monistero sul possesso de' beni di Paolo Ricca. Il primo più animoso degli altri, fu Gianbattista di lui figlio, che s'indrizzò contro al Monastero, contrastandogli il possesso de' beni sottoposti al presunto maggiorato. Egli abbellì a tal modo la sua idea. Disse, che Gianbattista suo avolo era figlio di Gian-Vincenzo, e che in conseguenza estinto Francescantonio senza figli, a lui doveva deferirsi la successione alli beni di Paolo. Accusò di violenza, e di usurpazione il possesso presone da Suor Maria, che niun dritto quindi trasmise, nè trasmetter poteva al monastero. Questa idea di D. Giambattista sgomentò nel suo primo colpo il monastero. Tra la oscurità di fatti rimoti, ed in mezzo alle difficoltà di accertarli con giuste pruo-

ve,

ve, si conchiuse una transazione. Con essa furon dati a Giambattista varj beni contenuti nel fedecommesso di Paolo, e da lui provenienti.

Così ebbe fine la prima contesa contro al monastero. Ed ecco come alcuni de' beni di Paolo pervennero alla famiglia di Giambattista Ricca il vecchio, da cui deriva Giambattista mio cliente, e gli altri contendenti.

Fatti posteriori.

Giambattista Ricca, dopo aver fatto l' acquisto di una parte de' beni provenuti da Paolo Ricca, non volle su di essi far disposizione niuna. Ben sapeva, che qualunque novella legge avesse loro imposta, niente sarebbe valuta, e niente avrebbe operato in faccia alle disposizioni di Paolo Ricca primo disponente. Egli dunque ad occasion del fedecommesso, che fece dividuo tra li suoi discendenti, dichiarò, che esso non intendeva per modo niuno alterare la disposizione di Paolo Ricca, e le leggi, che dovevano regolare la successione de' beni da lui provenienti. Giambattista dunque con tal sua dichiarazione niente aggiunse, e niente tolse a ciò, che antecedentemente da Paolo erasi disposto. Egli vieppiù volle aggiungerle saldezza, e e vigoria, lasciando salvo a' chiamati il dritto di succedervi giusta le norme direttrici della disposizione di Paolo. A tal' uopo solennemente contestò, ch' egli conformava esattamente la volontà sua a quella di Paolo Ricca fedecommettente.

Giambattista dopo tal solenne dichiarazione mancò di vita. Restò superstite l' unico di lui figlio Giuseppe, nella di cui persona si riunirono i beni tutti derivati dal padre, e quelli provenuti dal fedecommesso di Paolo per effetto della transazione. Novella lite surse allora contro al Monastero per l' avanzo de' beni di Paolo Ricca rimasti in suo potere. Giuseppe Ricca rianimò tal con-

tesa. Fervida lite si agitò a tale occasione nella G. C. della Vicaria, dove ognun de' contendenti procurò fornirsi di pruove, e di argomenti al proprio assunto confacevoli. Il monastero s' impegnò dimostrare, che nella persona di Suor Maria si estinse la linea di Gian-Vincenzo Ricca. Giuseppe Ricca al contrario risolutamente sostenne, che Gianbattista era figlio di Gian-Vincenzo; e che quindi la linea di Gian-Vincenzo esisteva tuttavia, ed esisteva quindi la legge primogeniale de' beni di Paolo. Questa lite non venne a decisione. Giuseppe Ricca conobbe quanto eran deboli le sue pruove a contestare la sua discendenza dalla linea contemplata. Nè diffidò tanto, che non volle azzardare più oltre il godimento de' beni che possedeva, per la lusinga di acquistarne dippiù. Il processo compilato in Vicaria ci somministra ampia pruova di tutti questi fatti.

Conseguenza de' fatti esposti,

RAccogliendo in un sol punto di veduta la serie de' fatti, che abbiam divisati, par che essi ci esibiscano molte lucide verità, e queste verità ci danno lume a conoscere, e valutare quali siano i diritti di D. Gianbattista su i beni di Paolo Ricca. Se si pon mente alla disposizione di Paolo Ricca noi ravvisiamo, ch' egli invitò al fedecommesso primogeniale prima la linea, e discendenza maschile di Giacomantonio, ed indi la linea, e discendenza maschile di Gian-Vincenzo. In estinzione poi di entrambe le suddette linee, egli impose la esecuzione del Monte destinato a fornire di maritaggi le donzelle del casato de Ricca. Posto ciò, se il primogenito di Gian-Vincenzo Ricca il giovane non può, nè sa dimostrare di esser egli della linea di Gian-Vincenzo, cui passarono i beni nella estinzion di quella di Giacomantonio, come potrà mai lusingarsi di

ottenere l'appartenenza del maggiorato? Se il Testatore disegnatamente contemplò gl' individui primogeniti di quella linea, quando pruova sicura della durata di quella linea non vi è, qual ragione possono gli avversarj addurre per la durata del maggiorato? La lite non ancora decisa col monastero di Rivottoli, fa ben vedere, che questo fatto non costa, nè può accertarsi giammai. Fino che dunque il Tribunale pesando il valor delle pruove non darà fuori la sua decisione, il dritto de' primogeniti non è, che vacillante, e mal sicuro.

Ma a questo dritto vacillante, e mal sicuro D. Giambattista oppone un dritto lucido, e chiaro per la erezione del monte. Il testatore chiamò al godimento del monte tutte le femmine del casato de Ricca. Ma il casato de Ricca sussiste. Dunque sembra avverato il caso della erezione del monte. Or se a questa idea si rivolge in contrario il primogenito; egli a sostenere la durata del maggiorato, dovrebbe nettamente dimostrare, che esso dipende dalla linea di Gian-Vincenzo; ma se a volere ciò fare egli va incontro a difficoltà gravissime, dalle quali non saprà mai distrigarsi; è evidenza, che deve prevalere il dritto di colui, che dimanda la erezione del monte.

D. Giambattista dunque ragionatamente sostiene, ch'essendo egli del casato de Ricca, abbia un dritto deciso a chiederne l'adempimento. Ma chi godrebbe di questo monte? Il testatore volle, che sia addetto a maritaggi di famiglia. Ma nello stato attuale femmine in famiglia non vi sono. Par dunque ragionevole, e necessario insieme, che tutt'i maschi debbano goderne egualmente.

Poco è da contare su di alcune assertive, che si sono messe innanzi dall' avversario, contenute in varj stromenti. Principalmente si fa gran caso di alcune parole contenute ne' capitoli matrimoniali, che si contrassero fra D. Vincenzo fratello di D. Giambattista, e D. Giulia de Martino. Quivi essendo intervenuto eziandio D. Giuseppe Ricca comune padre, si dichiarò, che i be-

ni

ni provenuti da Paolo eran tuttavia soggetti alla legge primogeniale. Ma quanto vale tal dichiarazione? Se, come sta dimostrato, manca la pruova della discendenza della linea di Gian-Vincenzo, nella quale dovea soltanto aver vita il maggiorato, come poteva Giuseppe Ricca dichiarare ciò, che contradice la volontà di Paolo disponente? Può un detto dare la realità ad un fatto conteso, e non autenticato da pruova niuna? Niun dritto vi aveva su D. Giuseppe, nè poteva egli col detto, o col fatto suo recar detrimento alle persone invitate al fedecommesso.

Per tutto ciò, pare ad evidenza dimostrato, che D. Giuseppe Ricca attual contendente, mal dice, quando ostenta l'invito al maggiorato a suo favore. Ed ecco a tal modo svanita quella compiacente lusinga, che lo animava: Ecco estinto l'oggetto delle più belle speranze dell'avversario.

Prima che si proceda più innanzi, è ben, che si vegga, e si discuta attentamente quali sono i beni che debbono essere addetti al fedecommesso di Paolo Ricca. Questa discussione esige il dettaglio di alcuni fatti, che andiamo qui rammentando.

Beni provvenuti da Paolo dopo la transazione.

LA transazione conchiusa col Monastero di Rivottoli produsse l'effetto, secondocchè abbiam veduto di sopra, che la famiglia de Ricca acquistò varj beni compresi nel fedecommesso di Paolo. Essi vengono distintamente descritti nello strumento medesimo, e che noi a maggior chiarezza quì riferiamo colle stesse precise parole.

In primis la casa grande in più membri, con giardinetto da sopra, con azione di potere appoggiare al muro del cortile, e sopra di quello della torre, conforme tira l'arco, e travi per una camera, senza però potersi

fare

fare finestre in detto cortile, sita detta casa, e giardinetto in detto casale di S. Lucia giusta li beni di Bartolomeo Mariconda, Antonio Magotolo, e via publica, valutate per ducati quattrocento.

Una selva grande sita in territorio della Terra di S. Stefano, col peso dell'annuo rendito di carlini tredici, giusta li beni del suddetto D. Antonio Montella, del suddetto Dottor Fisico D. Gabriele de Filippo, e del Dottor Fisico mag. Aniello Velli, per ducati quattrocento ottant'uno.

Una altra Selvetella contigua alla suddetta, sita in territorio di Serino per ducati settanta.

Un Territorio detto *le sciocole*, sito nelle pertinenze di detto Casale, giusta li beni di D. Giuseppe Borea, Domenico Peluso, ed altri, valutata per ducati centoventicinque.

Una casetta terranea in detto casale, sita nel loco detto *casa montella*, giusta li suoi confini, valutata per ducati venticinque.

Com'anco si assegna al suddetto D. Giambattista l'orto sito in detto casale, e proprio quello detto *a cisterna*, col peso d'annui ducati quindeci perpetui al beneficiato, quale suddetto orto confina con li beni dell'eccellentissimo signor principe d'Avellino, e via publica, al quale orto non si è dato altro prezzo, abita mira alla poca capacità, ed al vantagio delli ducati quattro, che la suddetta porzione assegnata al detto conservatorio è maggiore di quella di detto D. Giambattista, il quale resta tenuto, ed obligato in ogni futuro tempo, anco, che la rendita di detto orto minorasse per sterilità, o per qualsivoglia causa, e caso fortuito, ed inopinato, che non basterà a sodisfare in tutto, o in parte detti annui duc. quindeci, d'esimere indenne, e illeso dalla molestia, che se li potesse inferire dal beneficiato *pro tempore*, con altri carlini dieci di reddito più delli ducati quindeci.

I beni finora descritti acquistati colla transazione si trovano tutti in famiglia, all'infuori della casa grande, che

che fu venduta insieme col giardino da Giambattista Ricca. Ma qual sorpresa non deve recare il seguente fatto? Gli avversarj mentre non negano la distrazione di detta casa, anzi con lucidi documenti la conteſtano, la fanno con aperta contradizione rinvenir tuttavia esistente, profittando di un equivoco manifesto, e scambiando la casa soggetta al fedecommesso di Paolo, e già venduta, colla casa propria di Giambattista, e soggetta al novello fedecommesso dividuo. Non è questa un arditezza da guardarsi con occhio tranquillo dal Magistrato. Come non deve soffrire l'altro scambio della casa terranea conseguita colla transazione, del valore di ducati 25., ed oggi diruta; con un altra casa soggetta al fedecommesso di Giambattista, contenente più membri con loggia, da cui si esigge l'annuo canone di docati sette.

Nullità della surroga.

Gianbattista Ricca avolo del mio Cliente vendette senza solenni la casa soggetta al fedecommesso di Paolo. Nè decreto di Magistrato, nè Curatore destinato, autorizzarono quest'atto; comecchè nella vendita nettamente si fusse detto, che la casa era soggetta al vincolo del fedecommesso. In fatti nello stesso strumento fu convenuto, che il prezzo della casa in ducati 320. avesse dovuto impiegarsi, o convertirsi in compra, per salvare in tal modo l'interezza del fedecommesso. Gianbattista fin che visse niuna cura si prese di supplire questa mancanza. Egli dunque ne riserbò la ragione all'unico suo figlio Giuseppe, ed alli suoi discendenti, cui diede la facoltà di precapire dalla sua eredità tanto, quanto pareggiasse la somma di ducati 320., che erano il valore delle case vendute.

Mancato di vita Giambattista, Giuseppe figlio di lui, volle effettuir la surroga, ed eccedendo i limiti, che il giusto, e l'onesto comportava, e la volontà del padre gl'

gl' imponeva, trascorse fino ad assegnare in luogo delle case, due fondi, che eccedevano fino il quadruplo al di là del valore delle case vendute.

D. Giambattista si duole, e fondatamente si duole di questo arbitrario atto di sorroga. Egli va ragionando a tal modo? Come poteva Giuseppe mio padre effettuir la sorroga senza la pubblica, e solenne autorità del magistrato? Come poteva egli ciò fare, senza sentirsi un onesto curatore, che vegliasse a custodire i dritti de' chiamati al fedecommesso di Giambattista? E come finalmente poteva egli spingere tanto innanzi il suo arbitrio, assegnando in luogo de' ducati 320, due fondi, il valor de' quali di gran lunga oltrepassava i ducati 1500?

Se dunque questa surroga fu diretta solo a nuocere i dritti de' chiamati, qual conto dovià aversi di lei? Qual fiducia non deve avere D. Giambattista alla giustizia del Tribunale, perchè la emendi, e la rettifichi?

Dote,

D. Giuseppe Ricca nell'anno 1768. diede moglie al suo figlio primogenito Gian-Vincenzo, il quale col paterno consentimento sposò D. Giulia de Martino. Costei gli recò la dote di ducati 2000. Se ne convenne il pagamento in varie volte, il che fu già effettuito, secondocchè si ravvisa de' varj stromenti. La dote si ricevette dal padre, e dal figlio; cioè da D. Giuseppe e da D. Gian-Vincenzo, i quali ne promisero la ipoteca su i beni loro.

I figli di Gian-Vincenzo sostengono, che questa dote formi un dritto loro particolare, e che quindi debbasi detrarre dello intiero asse di D. Giuseppe Ricca. D. Giambattista mio Cliente, crede all' opposto, che questa dote siasi nella maggior parte ricevuta dallo stesso Gian-Vincenzo, il quale ne ha goduto indipendentemente dagli altri; e quindi egli solo sene divenuto debitore. Da ciò egli conchiude, che la detrazione debba formare

re un peso della quota spettante al solo Gian-Vincenzo oggi rappresentata da' figli, e che non debbanvi soggiacere affatto i beni suoie de' fratelli.

A ben intendere la ragionevolezza dell'assunto di D. Giambattista, egli devesi distinguere la cosa nel modo seguente. Non vi ha dubbio, che parte della dote ricevuta ascendente a circa duc. 1000 andò in estinzione di pesi, e debiti della famiglia, ed in conseguenza tornò a comun vantaggio della medesima. Riguardo a detta summa D. Giambattista non nega, nè osa contendere, che sia dovuta alli figli di Gian-Vincenzo la detrazione sulla intera massa della eredità.

Il rimanente poi delle doti fu speso pel corredo nuziale, per abiti, ed abbigliamenti donneschi, che secondo una giusta idea di decenza, e di proprietà occorsero nello sposalizio trà lo stesso D. Gian-Vincenzo, e D. Giulia de Martino. Riguardo a dette spese egli è chiaro, che deve esservi onnossia la sola quota de' beni appartenti a D. Gian-Vincenzo, e no già l'intera eredità. Imperciocchè quai ragionevole giurisprudenza comporta, che tali spese, che solo a vantaggio di D. Gian-Vincenzo furonò indirette, si rivolgano poi a danno di tutti gli altri fratelli? Niuna plausibile idea di equità potrebbe mai confarsi con tale assurdo. In fatti egli è chiaro, e risaputo presso gli scrittori del foro, che le spese fatte ad occasion di matrimonio giustamente s' imputano alla quota de' beni, che al figlio spetta laddove al padre succede. Ciò assai più deve valere nelle circostanze ove siamo, avvegnacchè trattasi, che D. Giambattista succede alla propria quota de' Beni per sua ragion particolare e come invitato dall'avo. E se è giusto, che D. Giulia non perda la dote sua, e giusto altrettanto, che niente perdan coloro, cui niun vantaggio ridondò del danaro dotale. Dunque è evidente, che per render salvo il dritto di D. Giulia, devesi la somma spesa nell'uso indicato detrarre solo della quota spettante a D. Gian-Vincenzo marito di lei. E da ciò si vede, quanto sia esorbitante, e male appoggiata la con-

contraria idea, di volerla detrarre dell' intera massa de' beni. Questa assurdità è degna, di essere onninamente rigettata della giustizia del Tribunale.

Acquisti,

Ecco ci all' ultima delle detrazioni, che gli avversarj han spiegatamente dedotta. Ma essa analizzata, e discussa va a deleguarsi a quel nulla, a cui si son vedute ridurre tutte le antecedenti.

D. Gian-Vincenzo Ricca fin dall' anno 1775. quando morì D. Giuseppe suo Padre, visse in comunità con D. Gianbattista, e cogli altri suoi fratelli. Egli, come maggiore di età, e come accorto, ed avveduto volle l' amministazione di tutt' i beni rinvenuti nel paterno retaggio. Egli esigeva le rendite, ed a suo talento disponevane senza mai render conto di sua condotta agli altri consocj. Tutto si possedeva in comune, ed ognuno confusamente e senza distinzione godeva di ciò, che all' altro apparteneva. Mentre la comunione durava, mentre una placida armonia congiungeva gli animi de' fratelli, D. Gian-Vincenzo dalla rendita, che avvanzava al decente mantenimento della famiglia, fece varj acquisti di fondi, e capitali. Or egli nel fare corali acquisti, usando una certa sagacità, che mal si confà colla buona fede; disse che facevali con suo proprio, e particolar danaro. D. Giambattista crede, che tale asserzione niente valga, e niente operi a danno suo, e quindi ne trae, che gli acquisti fatti de D. Gian-Vincenzo mentre da comunion durava; a tutti appartengano egualmente.

L' indole della comunione è tale, che mentre tutto comunicasi tra' consocj, tutto a ciascuno appartiene, ed ogni danno, o svantaggio, o aumento tra ciascuno de' pari si ripartisce. E questa una di quelle legali verità, che elevate al grado della evidenza non han bisogno di dimostrazione. Or se è un fatto non conteso, che D. Giambattista ha vissuto in società co' fratelli, e tut-

e tutto per indiviso da ciascuno di essi si è posseduto: conseguenza legale di questo fatto sarà, che ogni acquisto, o aumento che il primogenito abbia fatto, debbasi a tutti egualmente appartenere.

Val poco il dire, che il primogenito aveva dritti più estesi sul patrimonio paterno, e quindi lucro più ampio, e maggiore debbasi a lui attribuire. Questa opposizione non merita essere accolta da chi ha buon senso, e discernimento. Quando ampiezza di dritto maggiore il primogenito avesse avuto, il che abbiam veduto esser contrario al vero, pur non per tanto la condizion degli altri fratelli non dovrebbe essere più svantaggiosa. Imperciocchè se vuol aversi in conto di vero, che rendita maggiore apparteneva al primogenito, egli è vero altresì, che i pesi, che sosteneva erano maggiori assai più. Infatti egli alimentava colle rendite comuni la moglie, e molti figli, che con molta decenza, e proprietà ha educati, ed allevati; avviandone alcuni di essi allo studio anche nella Città di Salerno, ed altri alla milizia, il che senza dispendio non si poteva eseguire. Quindi quella disuguaglianza, che nasceva del maggior dritto del primogenito, è ampiamente compensata del dispendio maggiore, che era richiesto ad adempiere i pesi, che sosteneva. Per tutto ciò è chiaro, che l'opposizione non regge ai giusti calcoli sinora fatti, e moltomeno è sostenibile in giurisprudenza.

CONCHIUSIONE.

LE idee finora indicate, e le dimostrazioni, delle quali abbiamo dato un saggio, bastano a renderci convinti, che le dimande di D. Giambattista reggano a solida base. Egli dunque implora dalla imparzialeo giustizia del Tribunale la divisione di tutt'i beni finora posseduti in comune. Se la sua ragione è valida, e sicura, se le contrarie opposizioni non valgono in faccia al vero, anzi sono fievoli, e vacillanti; il mio cliente non sa ripromettere che un esito felice alla causa sua.

Napoli li 21. di settembre del 1798.

Giuseppe Toscano,

Domenico Criteni,

VA1
152 4157